

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione di responsabilità e curatore fallimentare

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Tribunale di Livorno, sentenza del 26.06.2017

...omissis...

E' stato recentemente chiarito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, che "nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto" (così Cassazione civile, sez. un., 06/05/2015, n. 9100; da ultimo, con riferimento alla liquidazione equitativa del danno in simili fattispecie vedi Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, n. 9983).

Nella fattispecie occorre osservare, in sintesi, in fatto, quanto segue:

- il convenuto è stato amministratore unico della società dal 2008, sino al fallimento del maggio 2013 ; negli anni nei quali il convenuto è stato amministratore non risultano essere stati depositati i bilanci (vedi visura, doc.1);
- il fallimento è stato dichiarato su istanza del fornitore N. s.r.l. (credito di Euro 34.317,15) e di un ex dipendente (credito di circa 18.00,00 Euro); al curatore non è stata consegnata alcuna documentazione contabile; l'ex amministratore si è reso sostanzialmente irreperibile; presso la sede legale non è stata trovata traccia dell'impresa; non è stato quindi possibile redigere l'inventario e l'attivo è nullo; i debiti ammessi al passivo superano 1.400.000,00 Euro e sono costituiti per il 92% da debiti verso Equitalia (vedi relazione ex art. 33 L.F., doc. 2) ;
- l'unico documento contabile reperito è una "situazione clienti" al 31 dicembre 2011, dalla quale emergono crediti per 696.483,55 e debiti per 586.122,59 (vedi doc. 3);
- è documentale che sia stata costituita una ditta individuale a nome della moglie del convenuto, xxxx quale il convenuto rivestiva la qualifica di "preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. n. 37 del 2008 " (vedi visura doc. 4 e stato di famiglia);
- i testi hanno confermato che il P. (che aveva la disponibilità della documentazione contabile) nel periodo antecedente al fallimento ha sostanzialmente "svuotato" la xxxx Sig. P. ha iniziato a "travasare " i contratti della Axx relativi agli ascensori dal 2009, via via che scadevano, alla società Axx Tutti i contratti sono quindi passati alla A.A. Sul capitolo 5) Anche i dipendenti della A.xxx passati alla Axx praticamente lo stesso giorno io ho dato le dimissioni dalla Axxxxxx. e sono stata riassunta dalla A.A., mi pare nel 2009. I dipendenti erano 4 operai, più io che lavoravo in ufficio. Due operai passarono

mi pare già nel 2008 alla Axxxxxxx altri due nel 2009. Sul capitolo 6) Sì, è vero, in pratica non era cambiato niente nell'azienda, continuava ad essere gestita dal P., era in pratica cambiata solo la denominazione. La Sig.xxx la moglie del P. Sul capitolo 7) xxE. aveva mi pare quattro furgoni, più l'attrezzatura di minuteria (trapani ed altro), non vi erano poi altri macchinari particolari. I furgoni e le attrezzature sono poi passati alla Axxxx formalmente sulla base di una vendita, con fatturazione per il valore residuo, ma il corrispettivo non mi risulta sia mai stato pagato, per quanto ho potuto vedere dalla contabilità che seguivo. Il fatturato della A.S. era alto, prima del "passaggio" alla Axxxx., dell'ordine di 500.000,00 Euro, seguiva all'incirca 600 impianti, ascensori").

Sussiste indubbiamente una responsabilità del convenuto quale amministratore della società fallita ex 2476 c.c.: ha fatto sparire qualsiasi documentazione contabile, ha integralmente distratto beni e clientela verso la ditta individuale intestata alla moglie, non è stato possibile recuperare alcunché all'attivo fallimentare, il passivo supera il milione quattrocentomila Euro.

Facendo applicazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte e considerati, in particolare:

- il presumibile valore dei beni sottratti (i furgoni e la attrezzatura, fittiziamente venduti alla ditta individuale della moglie); le forniture per Euro 34.317,15 non pagate ed a fondamento di una delle istanze di fallimento;

- il valore dell'avviamento in relazione al consistente fatturato (circa 500.000,00 Euro), ai crediti verso i clienti (che nel prospetto contabile al 31 dicembre 2011 superavano i debiti per circa 100.000,00 Euro) ;

il Collegio stima equo e congruo determinare via equitativa e prudenziale il danno in misura quantomeno pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

3. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Deve disporsi il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, essendo il fallimento ammesso al patrocinio come da decreto del giudice delegato ex art. 144 D.P.R. n. 115 del 2002 depositato in data 27 maggio 2014.

E' stato chiarito che "qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale" (vedi Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2016, n. 18167); gli importi sono quindi liquidati in misura pari a quelli di cui al separato decreto ex art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 (salve le spese per contributo unificato e marca prenotate a debito).

pqm

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) condanna il convenuto Axxxxxxx al pagamento, a titolo di risarcimento, a favore del xxx. della somma di Euro 100.000,00 (centomila/00);

- 2) condanna il convenuto A.P. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.432,73, di cui Euro 545,00 per spese, Euro 405,00 per la

fase di studio della controversia, Euro 286,75 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 258,00 per la fase istruttoria/di trattazione, Euro 691,75 per la fase decisionale, Euro 246,23 per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; dispone il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Livorno, il 26 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2017.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile